



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO OMNICOMPrensIVO STATALE
di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° e 2° grado

Via Serrone, snc - 87010 MALVITO (CS) - Tel. ☎ 0984/509082 Fax 0984509928
E-mail: csic863009@istruzione.it - csic863009@pec.istruzione.it - csri190009@istruzione.it
Cod. Univoco UFGCDS - Cod. Fisc. 99003220789 - Cod. Mecc.: CSIC863009 - Cod. Mecc. CSRI190009
Sito web: www.icmalvito.edu.it

Agli Studenti delle classi III, IV e V dell'IPsIA
Alle Famiglie degli studenti delle classi III, IV e V dell'IPsIA
Ai Docenti delle classi III, IV e V dell'IPsIA
impegnati in progetti P.C.T.O.
Albo
Registro elettronico

Oggetto: OBBLIGO di GREEN PASS. Chiarimenti per la partecipazione ai progetti P.C.T.O. che prevedono la presenza degli studenti in azienda a partire dal 20 Novembre 2021.

Sebbene ad oggi gli studenti italiani non abbiano obbligo di Green pass per l'accesso in classe, nel caso di progetti PCTO (ex Alternanza Scuola-Lavoro), **lo studente viene equiparato a qualsiasi altro lavoratore o tirocinante** e dunque, qualora il progetto PCTO preveda la presenza fisica dello studente presso l'azienda ospitante ed eventualmente in ristorante per il pasto, per lui **vige l'obbligo di esibire il Green Pass.**

Lo studente fino al termine dello stato di emergenza ad oggi indicato al **31 dicembre 2021**, per recarsi in azienda o in qualsiasi altro luogo egli svolga il PCTO, dovrà essere obbligatoriamente munito di Green Pass valido.

Il 23 settembre 2021 il Garante della privacy ha precisato che **i docenti non possono chiedere informazioni sullo stato vaccinale degli studenti, direttamente o indirettamente.** Ai fini dell'organizzazione delle uscite didattiche per i PCTO, che presuppongono l'obbligo della certificazione verde COVID-19, dunque, si ritiene che le Istituzioni scolastiche possano valutare di **fornire**, prima che sia resa apposita autorizzazione a partecipare all'iniziativa, **informazioni agli alunni medesimi e alle rispettive famiglie** in merito ai requisiti e alle modalità per l'accesso, previsti dalla vigente normativa emergenziale.

Dunque, gli istituti non verificheranno il possesso delle richieste certificazioni verdi, il cui **accertamento verrà effettuato solo al momento di entrare nelle strutture esterne, con la responsabilità del controllo a carico dei titolari o gestori di tali attività.**

Al riguardo, si rileva, in particolare, che, ai sensi dell'art. 9-bis, commi 1 e 2, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, l'accesso – tra gli

altri – a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, mostre, sagre e fiere è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del citato D.L. 52/2021, come modificato dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87, dal D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, e dal D.L. 21 settembre 2021, n. 127. L'art 9-bis in parola, inoltre, al comma 3, prevede che l'obbligo della certificazione verde COVID-19 non si applica ai "soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti" e, dunque, agli alunni al di sotto dei 12 anni di età.

Tanto premesso, le Istituzioni medesime non verificheranno preventivamente il possesso delle richieste certificazioni verdi, il cui accertamento verrà effettuato al momento dell'accesso ai predetti servizi e attività ad opera dei relativi titolari o gestori, ai sensi del comma 4 del summenzionato art. 9-bis.

Si riporta per chiarezza la Faq del Ministero relativa al possesso del Green Pass CoViD-19 per gli studenti che effettuano percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) presso aziende esterne:

“Gli studenti che effettuano a qualsiasi titolo un'attività lavorativa sono equiparati ai fini dello svolgimento della stessa agli altri lavoratori. In proposito, l'art. 9 septies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, che disciplina l'obbligo del possesso della certificazione verde per chi svolge un'attività lavorativa nel settore privato, prevede espressamente, al comma 2, che tale obbligo si applica “a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato”.

Come ottenere il Green pass.

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) è rilasciata dal Ministero della Salute, in formato digitale e stampabile, attraverso la Piattaforma nazionale e sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome.

Per certificazione verde (Green Pass) si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:

- 1) l'avvenuta vaccinazione contro il COVID-19;**
- 2) la guarigione dall'infezione COVID-19;**
- 3) il risultato negativo del test molecolare o antigenico rapido (eseguito nelle 48 ore antecedenti).**

Misure organizzative per alunni sprovvisti di certificazione verde valida.

Per quanto sopra esposto, gli studenti che non risponderanno al requisito del Green pass, **resteranno nei locali della scuola sotto la vigilanza dei docenti della classe di appartenenza, come da regolare orario scolastico.**

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Marietta Iusi

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93